

 <p>COMUNE DI POMAROLO www.comune.pomarolo.tn.it</p>	 <p>COMUNE DI VILLA LAGARINA www.comune.villalagarina.tn.it</p>	 <p>COMUNE DI NOGAREDO www.comune.nogaredo.tn.it</p>
<p style="text-align: center;">CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Ufficio Appalti</p>		

Villa Lagarina, 03/05/2018
Prot. n. L957- 2742 –03.05.2018

ALLE IMPRESE INVITATE

OGGETTO:invito alla presentazione dell'offerta per il servizio di **“Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili”** inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale nel Comune di Pomarolo – Intervento 19/2018, ai sensi dell'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m..

CODICE CUP: F84B18000850007.

CODICE CIG: 74642963EB.

TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: ORE 12:00 DEL GIORNO 15/05/2018

APERTURA BUSTE: ORE 14.30 DEL GIORNO 15/05/2018

CONTRIBUTO ANAC: € 30,00.=

AVCPASS: SÌ

SUBAPPALTO: NO

PROVVEDIMENTO A CONTRARRE: deliberazione GC n. 98 dd. 24/04/2018

Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Marianna Garniga.

1. PREMESSE

Il Comune di Pomarolo (di seguito Stazione Appaltante) intende affidare ad un soggetto esterno il servizio di **“Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili”** inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale nel Comune di Pomarolo – Intervento 19/2018 per una durata di n. 7 (sette) mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di servizio e da concludersi comunque entro il 31 dicembre 2018.

Il servizio oggetto del presente appalto riguarda lo svolgimento di una serie di lavori sulla base di quanto dettagliato nello specifico progetto presentato in data 12 marzo 2018 sub prot. n. 1683 all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento e dalla stessa approvato con determinazione n. 412 dd. 9 aprile 2018 del Dirigente generale.

Il progetto prevede l'impegno, per la durata di n. 7 (sette) mesi, di **n. 5,5 opportunità occupazionali**, corrispondenti ad un caposquadra della tipologia A con contratto a tempo pieno (n. 35 ore settimanali), n. 9 lavoratori disoccupati della tipologia A-B-C part time a n. 17,5 ore settimanali, con un costo complessivo di **€ 74.857,81.=** (IVA inclusa), quale valore per la gestione del servizio in oggetto, così articolato:

ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO		
Descrizione	Importo imponibile	IVA 22%
COSTO LAVORO		
n. 1 caposquadra n. 35 ore settimanali	€ 9.621,92	€ 2.116,82
n. 9 lavoratori part-time n. 17,5 ore settimanali	€ 36.842,40	€ 8.105,33
Totale costo lavoro	€ 46.464,32	€ 10.222,15
COORDINAMENTO CANTIERE		
n. 1 coordinatore (13% su contributo PAT costo lavoro)	€ 6.040,36	€ 1.328,88
COSTI VARI		
oneri sicurezza (1% su costo lavoro)	€ 464,64	€ 102,22
IRAP 2,98% su costo lavoro	€ 1.384,64	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Totale costi vari	€ 1.879,28	€ 102,22
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA)	€ 54.383,96	
TOTALE ONERI NON SOGGETTI A RIBASSO (IVA INCLUSA)	€ 66.037,21	

ONERI SOGGETTI A RIBASSO		
Descrizione	Importo imponibile	IVA 22%
Costi dotazione standard attrezzatura	€ 3.660,00	€ 805,20
Costi gestione lavoratori	€ 3.570,00	€ 785,40
TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA ESCLUSA)	€ 7.230,00	
TOTALE ONERI SOGGETTI A RIBASSO (IVA INCLUSA)	€ 8.820,60	

RIEPILOGO		
COSTO GENERALE PROGETTO (IVA ESCLUSA)	€ 61.613,96	
COSTO GENERALE PROGETTO (IVA INCLUSA)	€ 74.857,81	

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA	
Descrizione	importi assoluti in euro (IVA esclusa)
Oneri di gestione soggetti a ribasso	€ 7.230,00
Costo del lavoro non soggetto a ribasso	€ 54.383,96
Totale importo a base d'asta	€ 61.613,96

Il corrispettivo spettante all'Appaltatore per l'espletamento del servizio, onnicomprensivo di

ogni onere posto a carico dello stesso, è stabilito per i servizi descritti nella Relazione Tecnica (sub allegato B) nell' **importo complessivo a base d'asta corrispondente ad € 61.613,96.= (IVA esclusa)**, al netto del ribasso offerto in sede di gara.

Le spese del costo del lavoro e del coordinatore di cantiere sono soggette a verifica finale e pertanto verranno contabilizzate secondo gli effettivi oneri sostenuti, opportunamente rendicontati.

Ai lavoratori assunti devono essere applicati gli accordi tra le OO.SS. e le Rappresentanze Cooperative provinciali, con il riconoscimento degli inquadramenti previdenziali previsti dalla vigente normativa.

Si invita quindi codesta spettabile Impresa a presentare la propria migliore offerta per il servizio in oggetto, secondo le modalità indicate nei paragrafi sotto riportati.

L'affidamento del servizio avverrà con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona nei confronti del soggetto risultato vincitore del confronto concorrenziale sulla base del sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

E' esclusa la possibilità di subappaltare il servizio, nonché di cedere il contratto, anche solo parzialmente.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ED OFFERTA TECNICO ED ECONOMICA

L'aggiudicazione sarà effettuata mediante trattativa privata previo confronto concorrenziale, ai sensi dell'art. 21 comma 5 della L.P. 23/1990, con il **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa**, formulata da ciascuna impresa partecipante alla procedura di gara sulla base delle specifiche richieste di questa Amministrazione ed in particolare mediante il punteggio stabilito dalla valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Non sono ammesse, A PENA DI ESCLUSIONE, offerte condizionate o in aumento.

L'offerta tecnica sarà valutata per un massimo di 80 (ottanta) punti e quella economica per un massimo di 20 (venti) punti.

OFFERTA ECONOMICA

L'importo complessivo a base d'asta corrisponde ad € 61.613,96.= (IVA esclusa) ma l'offerta economica riguarda solo la voce soggetta a ribasso denominata "oneri soggetti a ribasso" nell'ammontare complessivo di **€ 7.230,00.=** (euro settemiladuecentotrenta/00), IVA esclusa, evidenziati nella tabella formulata dall'ufficio tecnico e contenuta nel precedente paragrafo. Il progetto promosso dalla scrivente Amministrazione e finanziato dall'Agenzia del Lavoro prevede l'impiego di **n. 5,5 opportunità occupazionali, corrispondenti ad un caposquadra della tipologia A con contratto a tempo pieno (n. 35 ore settimanali), n. 9 lavoratori disoccupati della tipologia A-B-C part time a n. 17,5 ore settimanali.**

Non sono pertanto oggetto di offerta i costi della manodopera, l'IRAP e gli oneri per la sicurezza.

Il punteggio assegnato all'offerta economica di ciascun concorrente verrà assegnato applicando la seguente formula:

Per $Ri < R_{med}$:	$POE(i) = 20 * (0.85 * (Ri / R_{med}))$
----------------------	---

Per $Ri >= R_{med}$:	$POE(i) = 20 * (0.85 + ((Ri - R_{med}) / (R_{max} - R_{med})) * 0.15)$
-----------------------	--

dove: Ri = ribasso dell'offerta i-esima;

R_{med} = ribasso percentuale medio (media aritmetica) offerto tra le offerte ammesse;

R_{max} = massimo ribasso offerto fra tutti i ribassi delle offerte ritenute valide;

$POE(i)$ = punteggio attribuito all'offerta economica i-esima.

Nei conteggi per l'attribuzione e calcolo di tutti i punteggi/coefficienti si terrà conto delle

prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia superiore a 5. Non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali, alternative o condizionate.

L'importo contrattuale verrà successivamente stabilito dalla corrispondente convenzione nell'importo pari alla somma dei vari costi fissi (costo lavoro, oneri per la sicurezza ed IRAP) e quelli relativi agli oneri di gestione al netto del ribasso praticato in sede di gara.

Gli oneri di gestione sono conguagliati in fase di approvazione della contabilità finale sulla base dell'effettivo costo sostenuto.

L'offerta tecnica e l'offerta economica vanno presentate in due buste separate, a pena di esclusione.

L'offerta economica deve essere redatta, su carta resa legale, fatte salve indicazioni di eventuali esenzioni, utilizzando il modello "ALLEGATO C". L'offerta economica, sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa offerente, dovrà essere inserita, a pena di esclusione, in una busta chiusa e sigillata, a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto e riportante all'esterno la seguente dicitura:

“Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili” inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale nel Comune di Pomarolo – Intervento 19 anno 2018 - OFFERTA ECONOMICA”.

In merito alla formulazione dell'offerta economica si evidenzia quanto segue:

- a) gli oneri di gestione del progetto sono comprensivi di tutti gli oneri a carico dell'impresa compresi i costi dell'attrezzatura tecnica ed il noleggio di un autocarro munito di cabina con almeno n. 6 posti a sedere e cassone, nonché le manutenzioni delle attrezzature, il carburante e gli altri oneri necessari per l'utilizzo su suolo pubblico;
- b) il coordinamento di cantiere dovrà essere svolto da un soggetto con adeguato profilo professionale il quale, nello svolgimento delle sue attività, dovrà rispettare quanto previsto nel piano di politica del lavoro della P.A.T.: il coordinatore dovrà essere reperibile entro un'ora dalla chiamata in caso d'urgenza;
- c) i costi della manodopera delle squadre e quelli relativi al coordinatore di cantiere sono un dato teorico poi ricalcolato concretamente in sede di stipula della convenzione in base all'applicazione degli sgravi fiscali per i lavoratori;
- d) i costi relativi agli oneri per la sicurezza sono fissi e ricoprendono gli adempimenti e prescrizioni della normativa per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, organizzando nello specifico per i lavoratori impiegati, i corsi di formazione, in base a quanto previsto dall'analisi del rischio e dal piano di emergenza relativo alle attività da eseguire: tale importo ricopre pure la fornitura ai soggetti impiegati nel progetto di abbigliamento adeguato e DPI in relazione alla tipologia dell'intervento ed alla sua localizzazione sul territorio comunale.

OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica riguarda le seguenti voci:

1) COORDINATORE DI CANTIERE (max 30 punti)

Qualificazione del coordinatore di cantiere, individuato dalla cooperativa concorrente, con riferimento a:

A) esperienza complessivamente maturata, nel triennio 2015-2017, anche presso altre cooperative e anche in settori diversi da quello oggetto di affidamento, in progetti e/o attività rivolti a soggetti invalidi e/o interessati da processi di emarginazione sociale o portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali o che si trovano in altre situazioni di svantaggio segnalate dai servizi sociali e/o sanitari:

*-primo anno 4 punti, ripartiti su 2 punti per semestre;
-secondo anno 5 punti, ripartiti su 2.5 punti per semestre;
-terzo anno 6 punti, ripartiti su 3 punti per semestre;*

I punteggi sopra riportati saranno assegnati con riferimento a ciascun semestre qualora il periodo lavorativo sia pari o superiore a 3 mesi; per periodi inferiori non sarà assegnato alcun punteggio; max punti 15

B) esperienza complessivamente maturata, nel triennio 2015-2017, nello specifico servizio oggetto di affidamento:

- primo anno 4 punti, ripartiti su 2 punti per semestre;*
- secondo anno 5 punti, ripartiti su 2.5 punti per semestre;*
- terzo anno 6 punti, ripartiti su 3 punti per semestre*

I punteggi sopra riportati saranno assegnati con riferimento a ciascun semestre qualora il periodo lavorativo sia pari o superiore a 3 mesi; per periodi inferiori non sarà assegnato alcun punteggio; max punti 15

2) ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO (max 25 punti)

A) Piano di attuazione del servizio, con descrizione delle specifiche modalità operativo/gestionali, con particolare riguardo alle misure che si intendono adottare.

N.B.: Indicare quantità, qualità e caratteristiche dei mezzi e delle attrezzature utilizzate dalla cooperativa nel servizio oggetto di affidamento; max 10 punti

B) formazione, ulteriore a quella obbligatoria, che la cooperativa si impegna a somministrare ai lavoratori assunti per il Progetto.

- 2 punti per ogni corso di formazione (DLGS 81/2006, su specifica professionalità, etc.) della durata minima di 4 ore*
- 3 punti per ogni corso di formazione della durata di 8 ore; max 10 punti*

C) processi e adempimenti che la cooperativa intende porre in essere con finalità di risparmio energetico, tutela dell'ambiente e sicurezza sul lavoro, anche in virtù delle eventuali certificazioni possedute dalla medesima. *max 5 punti*

3) CAPACITA' GESTIONALE (max 25 punti)

A) Misure organizzative per il miglior raccordo e interazione tra la cooperativa affidataria, i servizi sociali territorialmente competenti, l'Agenzia del Lavoro e l'Amministrazione comunale; *max 10 punti*

B) presenza in cantiere del coordinatore che la cooperativa si impegna ad assicurare, oltre al minimo richiesto (n. 2 visite cantiere/settimana) per l'assolvimento dei compiti imposti dall'Agenzia del Lavoro. *max 10 punti*

(punteggio dato da numero di visite oltre il minimo:

- una visita = 2 punti,*
- due visite = 7 punti,*
- tre o più visite = 10 punti.*

C) qualità e competenze delle figure direttive o di presidio della cooperativa messe a disposizione dell'intervento, a prescindere dal loro riconoscimento da parte del contributo dell'Agenzia del Lavoro, quali a titolo esemplificativo tutors, psicologi e responsabili sociali con curricula attinenti e con documentata presenza sul cantiere. *max 5 punti*

NB: gli elementi di valutazione afferenti ai predetti criteri sub 1), 2) e 3) dovranno essere contenuti in una breve relazione (massimo 4 facciate A4, 40 righe ciascuna).

RIPARAMETRAZIONE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA

Il punteggio per l'offerta tecnica è attribuito secondo i criteri di valutazione suddetti, procedendo alla **riparametrazione lineare delle singole offerte** nel seguente modo:

- il punteggio massimo previsto è assegnato all'offerta tecnica che ha totalizzato il punteggio complessivo più alto, dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ognuno dei tre criteri di valutazione;
- i punteggi delle altre offerte sono assegnati secondo la formula di proporzione.

L'offerta tecnica deve essere redatta secondo i criteri ed i punteggi di cui sopra e dovrà essere contenuta in una breve relazione di massimo 4 facciate A4, 40 righe ciascuna. L'offerta tecnica, sottoscritta da un legale rappresentante dell'impresa offerente, dovrà essere inserita, a

pena di esclusione, in una busta chiusa e sigillata, a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto, separatamente dalla busta economica ed amministrativa e riportante all'esterno la seguente dicitura:

““Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili” inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale nel Comune di Pomarolo – Intervento 19 anno 2018 - OFFERTA TECNICA”.

3. NORME DI RIFERIMENTO

La disciplina normativa a cui fare riferimento, sia in termini particolari che generali, risulta la seguente:

- Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23 e s.m., concernente la “*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*”;
- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg “*Regolamento di attuazione della Legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23*”;
- norme del Codice civile contemplate dall'art. 1655 all'art. 1677 (annoverate nel 4° libro - delle obbligazioni - Titolo III - dei singoli contratti - Capo VII - dell'appalto);
- Decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Normativa Anticorruzione: ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
- L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente delegante, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.
- Legge 8 novembre 1991 n. 381.

4. INFORMAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti che abbiano ricevuto il presente invito da parte della Stazione Appaltante.

L'impresa offerente dovrà presentare una dichiarazione, resa dal suo legale rappresentante ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello “ALLEGATO A – dichiarazione sostitutiva”.

Si evidenzia che la dichiarazione di cui sopra può essere sostituita, in tutto in parte, dalla documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti e l'inesistenza della cause di esclusione.

Tutti i requisiti indicati nella dichiarazione di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, a pena di esclusione.

La dichiarazione di cui sopra dovrà essere inserita, assieme ad una copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, all'interno del plico contenente la documentazione amministrativa ma esternamente alle buste contenenti le offerte tecnica ed economica.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'articolo 14 della L.P. n. 2 del 2016, qualora il concorrente e/o un'impresa al medesimo collegata, abbia partecipato, a qualsiasi titolo, alla preparazione della procedura, compresa la relativa attività di progettazione e supporto, e risulti aggiudicatario, dovrà dimostrare in sede di verifica requisiti che le suddette attività non costituiscono elemento in grado di aver falsato la concorrenza. In sede di partecipazione dovranno essere fornite, nella dichiarazione di cui al paragrafo 6, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita.

L'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla presente procedura, a condizione che presenti in gara, ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, unitamente alla dichiarazione di cui al paragrafo 6, debitamente compilata anche la documentazione richiesta al medesimo paragrafo, alla voce "Ulteriori informazioni – documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione".

Ai sensi del comma 3 del citato articolo si precisa che, successivamente al deposito del ricorso e fino all'emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione al concordato, la partecipazione deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale. In tal caso l'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che presenti in gara apposita dichiarazione di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla procedura, a seguito del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale. Si rimanda a quanto specificato al successivo paragrafo 7. In caso di aggiudicazione, ai fini della stipula del contratto d'appalto, sarà richiesta la presentazione del contratto di avvalimento.

5. TERMINE E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico chiuso contenente l'offerta stessa e la documentazione richiesta dal presente invito dovrà pervenire alla **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA** dei Comuni di Villa Lagarina, Nogaredo e Pomarolo, avente sede presso il Municipio di Villa Lagarina, Piazza S. Maria Assunta 9

A PENA DI ESCLUSIONE

ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO MARTEDÌ 15 MAGGIO 2018

in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta agli Uffici Comunali presso il Municipio di Villa Lagarina che rilasceranno apposita ricevuta, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico sotto indicati:
lunedì e mercoledì: 8.30 - 12.30;
mercoledì pomeriggio: 14:30-17:30;
venerdì: 8.00 - 12.00.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente; non saranno ammessi alla procedura di gara i soggetti offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato per la ricezione del plico stesso, e questo anche qualora il suo mancato o tardivo inoltro sia dovuto a causa di forza maggiore, caso fortuito o fatto imputabile a terzi; in ogni caso non sarà tenuta in alcun conto la data del timbro postale.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione, dopo la scadenza del termine sopra indicato. Inoltre non si terrà conto di offerte subordinate a riserve o condizioni.

**L'APERTURA DELLE BUSTE AVVERRÀ IN SEDUTA PUBBLICA PRESSO LA SALA RIUNIONI DELL'UFFICIO APPALTI SITO A VILLA LAGARINA IN PIAZZA S. MARIA ASSUNTA N. 9 - 2° PIANO
ALLE ORE 14:30 DEL GIORNO MARTED' 15 MAGGIO 2018**

Caratteristiche del plico:

Il plico dovrà essere sigillato sui lembi di chiusura, a garanzia dell'integrità e della non manomissione del contenuto.

In caso di mancato rispetto delle modalità sopra indicate, il responsabile del procedimento ovvero il funzionario dallo stesso delegato ammetterà il concorrente qualora ritenga, secondo le circostanze concrete, che non vi sia stata violazione del principio della segretezza dell'offerta a causa della non integrità del plico.

Sull'esterno del plico dovrà essere riportata la ragione sociale dell'offerente e la seguente dicitura:

Offerta per servizio di "Accompagnamento alla occupabilità attraverso Lavori Socialmente Utili" inerente all'abbellimento urbano e rurale sul territorio comunale nel Comune di Pomarolo – Intervento 19 anno 2018."

Il plico sigillato, indicante la denominazione dell'impresa offerente, dovrà contenere altri 3 plachi, ugualmente sigillati, a pena di esclusione, con specifico riferimento ai plachi 2 e 3, contrassegnati con le seguenti diciture:

1. documentazione amministrativa;
2. offerta tecnica;
3. offerta economica.

Richiesta informazioni

Eventuali informazioni possono essere richieste, **ESCLUSIVAMENTE** per iscritto, inoltrando apposita richiesta, a mezzo PEC, alla Centrale Unica di Committenza – Ufficio Appalti (indirizzo PEC: villalagarina@legalmail.it).

La Stazione Appaltante riscontrerà le richieste di chiarimento prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta con le seguenti modalità:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito, e che riceverà risposta al chiarimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, ogni singola impresa invitata riceve la risposta al chiarimento al proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

A tal fine si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e la Stazione Appaltante inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

6. OFFERTA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

IL PLICO 1. - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - dovrà contenere:

- **la dichiarazione relativa a dati identificativi e forma della partecipazione – possesso requisiti di ordine generale e speciale (allegato A)**, prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al presente paragrafo;
- **la Relazione Tecnica, debitamente sottoscritta in ogni pagina per accettazione (allegato B);**
- **La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del CONTRIBUTO ANAC di € 30,00.-(trenta/00), secondo le istruzioni contenute sul sito internet ANAC al seguente link:**

- [https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi;](https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi)
- il DUVRI, che dovrà essere siglato in tutte le pagine e completato nelle parti di competenza dall'offerente ed inserito nel plico contenente la documentazione amministrativa (allegato D);
 - il PASSOE (art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità).

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa.

Fermo restando l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il "PASSOE" rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

QUALORA IL "PASSOE" SOPRA CITATO NON VENGA ACQUISITO E/O INSERITO NEL PLICO, L'AMMINISTRAZIONE ASSEGNERÀ ALL'OPERATORE ECONOMICO UN TERMINE PERENTORIO PER LA PRODUZIONE DELLO STESSO A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

Contenuto della dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva (all. A) attesta:

- DATI IDENTIFICATIVI E FORMA DELLA PARTECIPAZIONE**
- MOTIVI DI ESCLUSIONE:** la sussistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Si riporta di seguito l'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 - a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; (190)
 - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (191).
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. (192)

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi istitutori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (193)

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. (194) (199)

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiera; (195)
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; (195)
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; (196)
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna. (197)
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c). (198)
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

□ ALTRE DICHIARAZIONI

di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti i documenti allegati;
- giudicato la prestazione, gli elaborati progettuali ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto,
- di non aver conferito incarichi professionali o attività lavorativa ad ex dipendenti pubblici

- che hanno cessato il rapporto di lavoro con il COMUNE DI POMAROLO da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo/e ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.;
- di avere preso visione del “Codice di comportamento dei dipendenti” adottato dal Comune di Pomarolo con delibera di Giunta comunale n. 301 del 02.12.2014, il cui art. 2 estende l’ambito soggettivo di applicazione del Codice “anche a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrice di beni o servizi che realizzano opere in favore dell’amministrazione” e la cui violazione comporterà la risoluzione o la decadenza dal rapporto con l’Amministrazione comunale;
 - di non svolgere incarichi di amministratore per il Comune di Pomarolo ovvero di presidente e amministratore delegato in enti di diritto privato controllati dal Comune di Pomarolo.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l’esclusione.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

In caso di associazione temporanea di imprese, la dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (all. A) deve essere rilasciata anche da ciascuna impresa componente l’ATI (capogruppo – mandante).

In caso di consorzio, la dichiarazione relativa ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (all. A) deve essere rilasciata anche da ciascuna consorziata per conto della quale il consorzio partecipa.

Si rinvia a quanto prescritto dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, con specifico riferimento ai soggetti che devono rilasciare la dichiarazione relativamente alle sole sentenze e condanne (art. 80 comma 1 D.Lgs. 50/2016 – art. 57 comma 1 Direttiva 2014/24/UE).

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l’Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l’esclusione dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Ai sensi dell’art. 23 della L.P. 2/2016 IL RICORSO AL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON COMPORTA ALCUNA SANZIONE.

ULTERIORI INFORMAZIONI

• documentazione da presentare da parte delle imprese che hanno in corso una trasformazione.

L’Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, dovrà presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, attestante le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

• imprese che hanno depositato il ricorso per l’ammissione al concordato con continuità aziendale

Ai sensi dell’articolo 186-bis R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l’impresa che abbia depositato il ricorso per l’ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale e fino all’emissione del provvedimento giurisdizionale di ammissione allo stesso, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.

L'impresa che ha depositato il ricorso per l'ammissione a concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare alla procedura a condizione che dichiari - unitamente alla dichiarazione sul possesso dei requisiti generali, debitamente compilata - di aver depositato il suddetto ricorso e di avere ottenuto l'autorizzazione del tribunale a partecipare alla presente procedura.

Qualora il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale intervenga nel corso della procedura di affidamento e fino alla stipulazione del contratto, l'impresa è tenuta a darne tempestivamente comunicazione alla Stazione Appaltante e a produrre tutti i documenti con le modalità di seguito indicate. L'inadempimento di tale obbligo di produzione documentale è sanzionato con la decadenza dall'affidamento.

• **Imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale**

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267 (legge fallimentare), l'impresa ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici a condizione che presenti in gara - unitamente alla dichiarazione sul possesso dei requisiti generali debitamente compilata - la seguente documentazione:

La relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), R.D. 16.03.1942 n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante (o da un suo procuratore) dell'operatore economico indicato quale impresa ausiliaria, ai sensi e con le modalità dettate dal D.P.R. 445/2000:

- circa i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e attestante il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica ed economica nonché di certificazione richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- attestante l'impegno nei confronti del concorrente e dell'Amministrazione a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, oppure non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

Si precisa che l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a pena di esclusione dalla gara della medesima e del concorrente cui contemporaneamente presta il requisito.

In caso di aggiudicazione, l'aggiudicatario dovrà fornire originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'avvalimento è ammesso esclusivamente per l'ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e agli effetti dell'art. 186 bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267.

IL PLICO 2. - OFFERTA TECNICA - dovrà contenere l'offerta tecnica, per i contenuti e le modalità di compilazione della quale, si rinvia al paragrafo 2.

Con motivata dichiarazione da allegare all'offerta tecnica ciascun offerente potrà segnalare alla Stazione appaltante di NON autorizzare l'accesso agli atti inerenti le parti relative all'offerta tecnica, che dovranno in tal caso essere indicate in maniera dettagliata, in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.

In caso di presentazione di tale dichiarazione, la Stazione appaltante consentirà l'accesso nei soli casi di cui all'art. 53, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

IL PLICO 3. - *OFFERTA ECONOMICA* - dovrà contenere l'offerta economica, resa in carta legale o resa legale, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'offerente, redatta su apposito modello (Allegato C).

Nell'offerta economica il ribasso offerto dovrà riguardare le sole voci "costi gestione lavoratori" e "costi dotazione standard attrezzatura".

Ai sensi dell'art. 93 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. non è dovuta la cauzione provvisoria.

Nella logica di garantire la massima flessibilità e il preminente interesse superiore, si avverte che l'Amministrazione di Pomarolo ammette l'esonero dalla presentazione della cauzione definitiva in luogo di un'ulteriore riduzione dell'1% (uno per cento) sull'offerta ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

7. MODALITÀ PROCEDURALI

Il Responsabile del presente procedimento, con due testimoni, nella prima seduta pubblica indicata nella lettera di invito, sulla base della documentazione presentata, provvederà ad aprire i plachi presentati entro il termine fissato e a verificare la completezza e regolarità della documentazione "Documentazione amministrativa" e, in caso negativo, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto nei precedenti paragrafi, sospendendo a tal fine la seduta.

Esperito l'eventuale soccorso istruttorio, il Responsabile del procedimento provvederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, verificando la presenza dei documenti prodotti, nonché a sospendere la seduta di gara ed a trasmettere le offerte tecniche per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo, alla commissione tecnica, che procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni della presente lettera di invito all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali.

All'esito di tale analisi, il Presidente della commissione tecnica trasmetterà il verbale, contenente i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti, al soggetto che presiede la gara.

Il Responsabile del procedimento, in apposita seduta aperta al pubblico convocata mediante avviso a tutti i concorrenti le cui offerte siano state ammesse, dopo aver dato lettura, anche solo per estratto, dei verbali redatti dalla commissione tecnica e dunque dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo, provvederà:

- a) a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica relativamente alle offerte tecniche ritenute idonee dalla commissione tecnica;
- b) a dare lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente;
- c) ad attribuire il relativo punteggio alle offerte economiche secondo le modalità indicate nell'apposito paragrafo;
- d) a sommare i punteggi relativi all'offerta tecnica e all'offerta economica, formando in tal modo la **graduatoria** delle offerte valide;
- e) a dichiarare l'aggiudicazione in favore del primo in graduatoria, fatte salve le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

L'amministrazione si riserva comunque la possibilità di valutare le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano dal punto di vista economico anormalmente basse.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

In caso di offerte con uguale punteggio complessivo, si procederà mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante si riserva di chiedere all'aggiudicatario l'avvio dell'esecuzione del servizio prima della stipulazione del contratto nel caso in cui lo stesso risulti necessario e funzionale a garantire il preminente interesse pubblico al corretto svolgimento dei servizi ai cittadini ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

8. SUBAPPALTO

E' vietato l'affidamento in subappalto del servizio in oggetto o di parte di esso.

9. VERIFICA DEI REQUISITI E DELL'ASSENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE

Ai sensi dell'art. 22, comma 2 della L.P. 2/2016, l'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario e dell'eventuale impresa AUSILIARIA (concordato in continuità aziendale), alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Ai fini della predetta verifica, la Stazione Appaltante utilizza le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali o, in subordine, richiede all'aggiudicatario, entro 10 giorni dall'aggiudicazione, la presentazione di documentazione probatoria.

Nella fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara, si applica il soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi del predetto art. 80 del D.lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, l'amministrazione chiederà, a mezzo PEC, al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, **PENA L'ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ai sensi dell'art. 22 comma 7 della L.P. 2/2016, qualora non sia possibile l'acquisizione della prova del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, ovvero qualora i documenti acquisiti non comprovino il possesso dei requisiti dichiarati, l'Amministrazione procede all'**ANNULLAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE**, alla **SEGNALAZIONE del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione** per i provvedimenti di competenza e alla **sospensione** per un periodo di due mesi dall'elenco telematico da cui il concorrente è stato selezionato.

A seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione, l'Amministrazione non procederà a determinare la nuova soglia di anomalia dell'offerta e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Rimane salva la segnalazione all'Autorità giudiziaria nell'ipotesi in cui sia stata riscontrata la mancata veridicità delle dichiarazioni rese.

Ai sensi dell'art. 22, comma 9 della L.P. 2/2016, l'amministrazione aggiudicatrice può in ogni caso verificare il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di partecipazione alla gara in capo agli operatori economici, in qualsiasi momento, se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

10. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA

Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, su richiesta della Stazione appaltante, l'Aggiudicataria dovrà trasmettere alla medesima, **entro il termine stabilito nella medesima nota di richiesta**, la seguente documentazione:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i consorzi:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di

intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187;

- b) le ulteriori dichiarazioni** che potranno essere richieste dal servizio di merito ai fini della stipulazione del contratto;
- c) (qualora aggiudicatario sia un raggruppamento - se ammesso) - e non abbia già presentato il mandato in sede di gara)** **mandato collettivo speciale** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **procura**, risultanti da scrittura privata autenticata;
- d) in caso di avvalimento (nella sola ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale e agli effetti dell'art. 186 bis, comma 4, R.D. 16.03.1942 n. 267)** originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto, che andranno indicate puntualmente nel contratto nel caso di avvalimento di requisiti relativi al possesso di beni, mezzi o risorse funzionali all'esecuzione dell'appalto o con riferimento a requisiti che attestano il possesso di un'adeguata organizzazione imprenditoriale;
- e) le eventuali coperture assicurative così come e se richieste nella Relazione Tecnica (Allegato B);**
- f) la garanzia definitiva**, a garanzia della corretta esecuzione del contratto costituita per l'importo e con le modalità di cui all'art. 103 comma 1 del D.lgs 50/2016 nel solo caso in cui la ditta non decida di avvalersi dell'esonero della stessa in luogo di **un'ulteriore riduzione dell'1% (uno per cento) sull'offerta** ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg, come meglio specificato nel paragrafo 11.

11. CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

La convenzione sarà stipulata, a seguito dell'esito positivo delle verifiche del possesso dei requisiti dichiarati dall'offerente in sede di offerta, mediante forma di scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d'uso e previo inoltro di cauzione definitiva calcolata sull'importo di aggiudicazione a termini dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016. Nella logica di garantire la massima flessibilità e il preminente interesse superiore, si avverte che l'Amministrazione di Pomarolo ammette l'esonero dalla presentazione della cauzione definitiva in luogo di **un'ulteriore riduzione dell'1% (uno per cento) sull'offerta** ai sensi del comma 5 dell'art. 82 del D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.

Poiché l'avvio del progetto riveste carattere di assoluta importanza ed urgenza, al fine di curare e procedere alla manutenzione ordinaria del verde pubblico, nonché garantire e tutelare il diritto al lavoro delle persone coinvolte nel progetto, è richiesta l'esecuzione del contratto in via di urgenza, anche prima della stipulazione dello stesso ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e i..

12. ULTERIORI INFORMAZIONI

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente.

Ai sensi dell'art. 32 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria, salvo casi di forza maggiore, non faccia pervenire la

documentazione di cui ai precedente paragrafo 12, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. 252/98, l'Amministrazione procederà ad incamerare la cauzione provvisoria presentata dalla medesima Impresa, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per colpa dell'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre Leggi vigenti in materia.

Ai sensi degli artt. 119 e 120 del D.Lgs. 104/2010 gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di trenta giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli.

13. TUTELA DELLA PRIVACY – ACCESSO AGLI ATTI

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.

Il trattamento dei dati che la Stazione Appaltante intende effettuare sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003 s'informano i concorrenti alla procedura di gara che:

1. i dati forniti dai partecipanti alla gara verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti alla gara di appalto;
4. il titolare del trattamento è il Comune di Pomarolo;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Centro Gestore PEG
6. in ogni momento l'operatore economico potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.

Distinti saluti.

La Responsabile della Centrale di Committenza
Marianna Garniga



ALLEGATI:

- A) Dichiarazione sostitutiva;
- B) Relazione Tecnica;
- C) Modulo offerta economica;
- D) DUVRI.

